

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
PROVINCIA DI TRENTO

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI APPARTENENTI
AL DEMANIO IDRICO PROVINCIALE SITI NEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
AI SENSI DELLA LEGGE 203/82 E SUCCESSIVE MODIFICHE (PATTI AGRARI) E
DELLA DELIBERA PROVINCIALE N. 1862 DEL 6/09/2013.**

Approvati con deliberazione della Giunta comunale n.38 di data 3/03/2020

Art. 1

Il Comune di Mezzolombardo, quale concessionario di alcuni terreni ad uso agricolo esistenti nell'area demaniale di proprietà della Provincia Autonoma di Trento denominata "*Ex combattenti*", individuata a valle del ponte della Rupe tra l'attuale corso dell'alveo ed il vecchio alveo del torrente Noce, si impegna a gestire i terreni stessi e quelli che verranno eventualmente concessi successivamente, secondo le prescrizioni contenute nella legge 203/1982 e successive modifiche (Patti Agrari), nella Deliberazione della Giunta provinciale 1862 del 6 settembre 2013 e nei singoli atti di concessione sottoscritti con la Provincia.

In particolare la gestione di tali terreni sarà indirizzata a:

1. favorire l'assegnazione dei lotti ai coltivatori iscritti nell'Albo degli imprenditori agricoli;
2. salvaguardare le peculiarità locali, riconoscendo il contributo dato dalla comunità di Mezzolombardo alla bonifica ed alla valorizzazione dei terreni;
3. impedire l'insorgere di situazioni anomale (subaffitti, frazionamenti, ecc.) mediante l'adozione di idonei strumenti di verifica, vigilanza e controllo delle singole posizioni;
4. garantire un utilizzo dei terreni in concessione compatibile con la specifica destinazione di difesa idraulica, cui i terreni stessi sono prioritariamente destinati;
5. ridurre i tempi di trasporto con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale.

Art. 2

Ai fini di cui all'art. 1, i terreni in concessione verranno assegnati a coltivatori agricoli e singoli privati, sulla base delle norme, dei principi e dei requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

L'assegnazione dei terreni di cui all'art. 1 viene assentita esclusivamente per uso agricolo e verrà risolta di pieno diritto in qualunque momento in caso di diversa destinazione, come pure di mancata coltivazione ovvero di cattiva o carente conduzione, di non rispetto degli impegni assunti al momento dell'assegnazione.

Art. 3

I lotti disponibili o quelli che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, dismissione, abbandono, decesso dell'assegnatario, revoca dell'assegnazione, ecc., saranno assegnati, previa pubblicazione di apposito avviso, contenente l'elencazione dei lotti e le modalità di assegnazione degli stessi, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune di Mezzolombardo, agli operatori agricoli richiedenti, secondo l'ordine di apposita graduatoria, formulata sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

- 1) Richiedente iscritto in sezione I A.P.I.A.

punti 4

2) Richiedente iscritto in sezione II A.P.I.A	punti 2
3) Età inferiore ad anni 40	punti 3
4) Età compresa tra anni 41 e 50	punti 2
5) Accorpamento di lotto adiacente	punti 3
6) Ubicazione azienda nel Comune di Mezzolombardo	punti 6

Per l'assegnazione dei singoli appezzamenti, verrà stabilita una graduatoria per ciascun lotto indicato nella domanda che i richiedenti dovranno presentare ed il primo classificato di ciascuna graduatoria sarà il vincitore con il quale verrà stipulato apposito atto di assegnazione secondo le norme in vigore.

Ciascun richiedente, che può con distinte domande richiedere un qualsivoglia numero di lotti, ha diritto di ricevere in concessione un unico lotto fra quelli, a sua scelta, di cui risultasse vincitore nelle relative graduatorie, mentre gli altri lotti andranno rispettivamente al secondo, al terzo ed ai successivi classificati, dopo analoghe operazioni di scelta.

Non saranno ammessi alla domanda per nuove assegnazioni i coltivatori iscritti in sezione I e II A.P.I.A. già assegnatari di lotti demaniali superiori a mq. 15.000 relativi a colture intensive mentre saranno ammessi i coltivatori già assegnatari di lotti demaniali superiori a mq. 15.000 relativi a colture estensive (come ad esempio alpeggi, malghe o similari).

Sono esclusi dalla richiesta i coltivatori assegnatari di coltivazioni (frutteto, vigneto o arativo) superiori a mq. 60.000 descritti nel Fascicolo aziendale.

Non saranno inoltre ammessi alla procedura per nuove assegnazioni gli operatori e/o le aziende agricole che abbiano ceduto nell'ultimo quinquennio terreni di proprietà aventi destinazione agricola, salvo i casi di accorpamento o permuta aziendale.

Verranno sempre e comunque esclusi i richiedenti che, allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda prevista dal presente avviso, abbiano l'età superiore a 65 anni o inferiore a 18 anni.

In caso di parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata in favore del richiedente più giovane d'età.

Art. 4

Il canone annuo dovuto da ciascun assegnatario al Comune di Mezzolombardo sarà pari a quello corrisposto pro quota alla Provincia Autonoma di Trento, maggiorato della quota del 5% a titolo di rimborso spese contrattuali, fiscali e di gestione.

Il mancato pagamento della quota da parte dell'assegnatario entro i termini stabiliti dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, costituisce causa di revoca dell'assegnazione, a danno e spese dell'assegnatario.

Art. 5

L'assegnazione dei singoli lotti avrà durata pari a quella fissata nell'atto di concessione dei beni sottoscritto con la Provincia.

In particolare, sulla base dell'atto di concessione n. di reg 12/2020/S138 del 28 gennaio 2020, l'assegnazione in subconcessione ha durata di 9 anni dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2028.

Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie e/o impianti realizzati.

L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente disciplinare.

Art. 6

L'assegnazione dei lotti da parte del Comune di Mezzolombardo potrà essere revocata in qualsiasi momento, prima dello scadere del termine stabilito, qualora i terreni demaniali concessi al Comune di Mezzolombardo dalla Provincia Autonoma di Trento dovessero servire per esigenze di pubblica utilità, senza che gli assegnatari possano opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni (anche meteorici e/o naturali) che potessero verificarsi nel periodo della assegnazione.

Art. 7

L'assegnatario si impegna a non eseguire e a non far eseguire sul terreno in oggetto qualsiasi genere di costruzione e di opera stabile, pena la revoca immediata dell'assegnazione.

Nel tratto in concessione che si sviluppa lungo la sponda del torrente Noce, dovranno essere rispettati i dettami della L. P. 8.07.1976 n. 18 e s.m.; in particolare le piantagioni dovranno essere collocate ad una distanza minima di m. 4,00 dal ciglio d'argine, inoltre non potrà essere realizzata alcuna opera, struttura o deposito nella fascia di rispetto stabilita in m. 10,00 dal ciglio d'argine - confine idraulico.

Nel caso di piene eccezionali, la zona data in assegnazione verrà utilizzata quale bacino di espansione e potrà subire allagamenti naturali, senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il Comune di Mezzolombardo declina in ogni caso qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni che le persone e le opere interessate alla concessione potessero subire, non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua cui è sotteso il terreno, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo.

Art. 8

La Provincia Autonoma di Trento, in qualità di proprietario dei lotti ed il Comune di Mezzolombardo, in qualità di concessionario, hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e conduzione degli stessi.

Il Comune di Mezzolombardo si riserva inoltre la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.

Art. 9

L'assegnazione dei lotti di terreno da parte dell'Amministrazione comunale è fatta esclusivamente a titolo personale e/o all'azienda agricola.

L'assegnatario non potrà pertanto in alcun modo ed a nessun titolo affidare la conduzione del fondo a terzi.

Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate.

Art. 10

E' esclusa la trasmissione ereditaria dei diritti assegnati.

Tuttavia in caso di morte o di cambio di conduzione all'interno dell'azienda agricola, si procederà in base agli artt. 48 e 49 della legge n. 203/82. Tale subentro dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 203/82 e s.m., dalla deliberazione provinciale n. 1862 del 6 settembre 2013, dall'atto di concessione sottoscritto con la Provincia n. di reg 12/2020/S138 del 28 gennaio 2020 e dal Codice civile.

